

Codice A1815A

D.D. 22 agosto 2017, n. 2652

DOQ 50936 - N870 - Comune di Benna (BI) - Autorizzazione idraulica per operazioni di pulizia del rio Bazzella attraverso interventi di taglio della vegetazione da effettuarsi con l'ausilio di volontari della Protezione Civile.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Benna (BI) ad eseguire i lavori in oggetto consistenti in operazioni di pulizia del rio Bazzella attraverso interventi di taglio della vegetazione da effettuarsi con l'ausilio di volontari della Protezione Civile, nei tratti del proprio territorio meglio specificati nell'estratto di mappa allegato all'istanza, alle seguenti condizioni:

- 1) l'intervento di pulizia dovrà essere condotto esclusivamente nell'area indicata nella documentazione cartografica allegata e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- 2) il materiale proveniente dalle operazioni di pulizia dovrà essere asportato e trasferito al di fuori dell'alveo attivo e della fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde, mentre le ceppaie radicali dovranno essere lasciate in loco al fine di non compromettere l'integrità delle sponde;
- 3) durante l'esecuzione delle operazioni di pulizia l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso in zona sicura e lontano dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
- 4) premesso che i lavori dovranno essere eseguiti in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso soggetto autorizzato l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- 5) le operazioni di taglio della vegetazione in alveo e/o lungo le sponde in corrispondenza dell'area dei lavori dovranno essere realizzate secondo quanto disposto dal "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della Legge Regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei Regolamenti Regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R.", adottato con D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e ss.mm.ii., in particolare ai sensi dell'art. 37 bis;
- 6) nel caso di condizioni atmosferiche avverse qualsiasi lavorazione dovrà essere sospesa e l'area demaniale dovrà essere immediatamente sgomberata;
- 7) l'Amministrazione Comunale autorizzata è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- 8) è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo o di movimentare gli stessi nell'alveo, di sradicare ceppaie sulle sponde, di formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
- 9) le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- 10) la presente autorizzazione all'occupazione del suolo demaniale interessato dai lavori ha validità a decorrere dalla data di emissione del presente provvedimento fino al 31/12/2018, e limitatamente al periodo stabilito dalle vigenti Leggi in materia, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, semprechè le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
- 11) l'Amministrazione Comunale autorizzata dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale - Biella e Vercelli, a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata, la data di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché le eventuali sospensioni, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
- 12) durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del rio Bazzella; alla fine delle operazioni l'alveo dovrà presentarsi privo di residui legnosi derivanti dallo sminuzzamento delle ramaglie e/o riduzione dei tronchi;
- 13) l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
- 14) la presente autorizzazione ha validità per il taglio della vegetazione nelle sole aree appartenenti al Demanio pubblico dello Stato - ramo idrico ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui;
- 15) il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Ing. Roberto CRIVELLI)